

## **STATUTO**

### **GALASSIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: AREZZO AR VIA XXV APRILE 12

Numero REA: AR - 150180

Codice fiscale: 01936530516

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA  
AMMINISTRATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 22-11-2007 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

L.S..

ALLEGATO LETTERA "A" RACCOLTA N. 17869

## **STATUTO**

### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

##### **Art. 1 (Denominazione)**

E' costituita, con sede nel Comune di Arezzo (AR), la Società cooperativa denominata "GALASSIA Cooperativa sociale onlus" con sede in Arezzo. La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

##### **Art. 2 (Durata)**

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

### **TITOLO II**

#### **SCOPO - OGGETTO**

### **Art. 3 (Scopo mutualistico)**

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono:

la mutualità, la solidarietà, una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la priorità dell'uomo e della donna sul denaro, la democrazia interna ed esterna, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, la non discriminazione di genere e di orientamento sessuale.

La cooperativa all'interno dei programmi CEE e delle leggi per lo sviluppo e la promozione dell'occupazione e della qualifica del lavoro femminile intende dare priorità alla presenza femminile all'interno della propria struttura pertanto prevederà, all'interno dell'apposito regolamento del socio lavoratore, delle norme di tutela particolare in relazione alla presenza di donne quali socie della cooperativa stessa. La cooperativa intende promuovere le pari opportunità di occupazione per le donne, in particolare attraverso azioni di formazione e misure di accesso ai posti di lavoro con prospettive di crescita per il futuro, promuovendo l'integrazione nel mondo del lavoro di donne in possesso di diploma

difficilmente spendibile sul mercato, di donne con bassa scolarità e di donne che desiderano reinserirsi nel mondo del lavoro dopo un lungo periodo di inattività.

Operando secondo questi principi intende organizzare un'impresa che persegua - mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento - scopi sociali ed educativi al fine di contribuire a realizzare una nuova economia della solidarietà.

Per far ciò la cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro un'attività finalizzata al recupero ed alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale, nonché all'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate.

Ciò attraverso l'uso e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci o terzi che, a qualsiasi titolo, partecipino, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della Cooperativa.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità la propria attività con quella delle altre strutture

cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

**Art. 4 (Oggetto sociale)**

La Cooperativa intende raggiungere i propri scopi sociali attraverso attività produttive nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori. I lavoratori persone svantaggiate, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere Soci della Cooperativa ai sensi dell'art.4 della legge n.381/91. In relazione a ciò la Cooperativa si prefigge la:

a) Erogazione di servizi a privati, imprese e non, ed in particolare ad Enti pubblici, quali Comuni, Province, Regioni e UU.SS.LL.. La Cooperativa può svolgere qualsiasi genere di servizio: pubbliche affissioni; lettura dei contatori dell'acqua, della luce e del Gas; recapito corrispondenza; gestione di parcheggi; riscossioni posti telefonici pubblici; pulizia di uffici e condomini; cartellonistica stradale; assistenza domiciliare e qualsiasi altro tipo di servizio sociale, realizzato anche con personale medico e paramedico; trasporto disabili; servizi di facchinaggio ospedaliero (barellieri, portavivande,

lavanderia); gestione mense; interventi nel campo dell'educazione e dell'animazione socio\culturale; attività tese a valorizzare il patrimonio culturale e la tutela dell'ambiente.

b) Attività connesse all'uso dei computers; produzione, personalizzazione e commercializzazione di programmi per computers, gestione computerizzata di attività aziendali, forniture di servizi informatici gestionali, impiego in genere dei computers con particolare riferimento alla creazione e aggiornamento di data base aziendali e servizio di archiviazione elettronica documenti. Creazione e gestione di siti web.

c) Promozione e gestione dei corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché alla formazione cooperativistica, anche con il contributo C.E.E., degli enti pubblici e privati in genere e/o singoli. L'attività formativa dovrà indirizzarsi in particolare alle persone disabili o ad altre categorie protette così come definite dalla vigente legislazione europea in materia.

d) Produzione, lavorazione, commercializzazione al minuto ed all'ingrosso di tutti i prodotti alimentari e non alimentari in genere, sia in proprio che

per conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale, sia di carattere artigianale che non.

e) Conduzione di aziende agricole e forestali nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo compresa la commercializzazione anche previa trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette.

f) Attività di manutenzione di giardini e di manutenzione edilizia; attività di carpenteria in legno e metallica; lavorazioni e manutenzioni di qualsiasi natura e genere (idrauliche, elettriche, di imbiancatura, muratura e falegnameria).

g) Redazione e pubblicazione di periodici ed altro materiale informativo sulla disabilità ed altre problematiche sociali, di carattere nazionale ed internazionale.

h) Gestione di ufficio legale e di consulenza in genere a mezzo di professionisti a tanto abilitati - con limitazione della sola predisposizione di mezzi - sui problemi dell'handicap e del disagio sociale in generale. Assistenza commerciale e amministrativa rivolta a Cooperative sociali ed associazioni operanti nel campo del disagio sociale. Consulenza sul

controllo ambientale e progettazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

i) Organizzazione e gestione di centri studi e documentazione sulle tematiche dell'handicap e del disagio sociale in genere, anche a carattere internazionale; organizzazione di convegni e seminari sulle tematiche suddette.

l) Organizzazione e gestione di iniziative di turismo per disabili in Italia ed all'estero, compresa l'eventuale gestione di apposite strutture di ristorazione ed alberghiere.

m) Attività di cooperazione allo sviluppo con Paesi del Terzo Mondo ed in particolare gestione di iniziative di commercio equo e solidale, con apertura di appositi punti vendita.

La Cooperativa può partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi.

La Cooperativa, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale, nelle forme e nei limiti di legge.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma.

La Cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa può inoltre svolgere qualunque altra attività comunque finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, nonché compiere tutti gli atti, concludere tutte le operazioni contrattuali, di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, pure necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Quanto sopra con espressa esclusione della natura finanziaria della società, essendo le attività di cui al capoverso precedente strumentali rispetto al raggiungimento dell'oggetto sociale e da svolgersi comunque in modo non prevalente rispetto all'oggetto stesso e non nei confronti del pubblico.

### **TITOLO III**

#### **SOCI**

##### **Art. 5 (Soci)**

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non

può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche, ovvero anche persone giuridiche o Enti o Società di qualsiasi tipo che, a parere insindacabile dell'Organo Amministrativo, dimostrino di non avere interessi contrastanti con i fini sociali della cooperativa e che, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 n.381, prevedano nei loro statuti il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

In ogni caso si deve trattare di soci che abbiano una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore

dei soci preesistenti.

I soci possono appartenere alle seguenti categorie:

- soci lavoratori, che prestano la loro attività lavorativa ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci fruitori, che a vario titolo traggono dall'attività della cooperativa una utilità specifica;
- soci volontari, che prestino la loro attività gratuitamente e che sono iscritti in una apposita sezione del libro soci e il cui numero non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci;
- soci elementi tecnici ed amministrativi, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 14 dicembre 1947 n.1577, nel numero strettamente necessario a garantire il buon funzionamento dell'ente.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

#### **Art. 6 (Soci speciali)**

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione

dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

va;

3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, la quale non dovrà comunque essere superiore al 50% (cinquanta per cento) di quella prevista per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 18, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rappor-

to sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale

secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

**Art. 7 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 32 del presente statuto.

I soci cooperatori dovranno inoltre fornire l'indicazione della effettiva attività svolta, della

eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.

I soci persone giuridiche, in luogo degli elementi di cui ai punti a), dovranno indicare:

- 1) ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, generalità del legale rappresentante;
- 2) oggetto sociale e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- 3) estratto della delibera contenente la richiesta di ammissione a socio;
- 4) certificato di vigenza.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 8 (Obblighi del socio)**

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo titolo VI;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti in-

terni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

#### **Art. 9 (Diritti dei soci)**

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

#### **Art. 10 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

#### **Art. 11 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al

raggiungimento degli scopi sociali;

- il cui rapporto di lavoro (subordinato, autonomo o di altra natura) sia cessato per qualsiasi motivo;
- in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni; il mancato preavviso darà luogo ad una penale corrispondente alla retribuzione delle giornate di preavviso non effettuate.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 32.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **Art. 12 (Esclusione)**

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministra-

tivo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;
- che abbia subito condanne che comportino l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione;
- che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli

obblighi sociali;

- che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 32.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

#### **Art. 13 (Liquidazione)**

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 18, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

#### **Art. 14 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

**Art. 15 (Termini di decadenza e limitazioni al rimborso)**

I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei 180 (centotanta) giorni indicati nei precedenti articoli.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, si prescrivono a favore del fondo di riserva.

**TITOLO IV**

**STRUMENTI FINANZIARI E SOCI SOVVENTORI**

**Art.16 (Strumenti finanziari)**

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa

può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con

le successive disposizioni del presente statuto.

**Art.17 (Soci sovventori)**

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 numero 59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i soci sovventori spettano da un minimo di 1 (uno) ad un massimo di 5 (cinque) voti secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. In ogni caso i soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Conseguentemente, qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

## **TITOLO V**

### **trattamento economico dei soci cooperatori**

#### **Art. 18 - Regolamento**

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del so-

cio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, ai sensi dell'art. 6, Legge 3 aprile 2001, n. 142.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Ai soci volontari spetterà unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

#### **RISTORNI**

##### **Articolo 19 (Ristorni)**

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di rimborso ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e

dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

## **TITOLO VI**

### **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Art. 20 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione;

- c) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- d) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- e) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- f) dalla riserva straordinaria;
- g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

#### **Articolo 21 (Caratteristiche delle quote)**

Le quote potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 20% (venti per cento) all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque nel termine mas-

simo di 3 (tre) anni.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.

**Art. 22 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, fatta solo eccezione per il primo esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2008.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura minima prevista dalla legge;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui ai precedenti articoli;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere f) e g) dell'art. 20

In presenza di quote emesse in favore di soci finanziatori, qualora deliberi la ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare la destinazione degli utili di cui alla precedente lettera e).

## **TITOLO VII**

### **ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 23 (Assemblee)**

Le assemblee possono aver luogo anche fuori della

sede sociale, purché in Italia.

I soci decidono in assemblea sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale ove obbligatorio per legge o l'assemblea lo ritenga opportuno;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

**Art. 24 (Modalità di convocazione)**

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

**Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati.

#### **Art. 26 (Votazioni)**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

#### **Art. 27 (Voto)**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 (sei) del presente statuto.

Per i soci sovventori si applica l'articolo 17 (diassette) del presente statuto.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente

diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 2 (due) deleghe.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

#### **Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

#### **Art. 29 (Amministrazione)**

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a nove, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci.

Un terzo dei membri del Consiglio può essere scelto

tra i soci sovventori. In ogni caso ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

La maggioranza del consiglio di amministrazione dovrà essere scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori resteranno in carica per tre anni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato costituito.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto autorizzativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento

della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei vo-

ti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'Amministratore Unico;
- in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente;
- all'Amministratore o agli Amministratori Delegati nei limiti delle rispettive deleghe.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

#### **Art. 30 (Organo di controllo)**

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-

strativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione

dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

#### **Art. 31 (Controllo contabile)**

Il controllo contabile, in assenza del collegio sindacale, nei casi previsti dalla legge è esercitato da un revisore contabile (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

### **TITOLO VIII**

#### **CONTROVERSIE**

#### **Art. 32 (Clausola arbitrale)**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Arezzo, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquida-

tori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

## **TITOLO IX**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 33 (Scioglimento anticipato)**

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

#### **Art. 34 (Devoluzione patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.22, lett. c);
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **Art. 35 (Clausole mutualistiche)**

Le clausole mutualistiche previste dal presente statuto, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 2514 c.c., è

vietato:

- distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire riserve o fondi di accantonamento tra i soci.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia di società cooperative e in materia di società a responsabilità limitata.

**F.TO: SANTONI CINZIA, AMODIO ANNA, GRASSI STEFANIA, ZARRONI  
GIACOMO, ANNA MENICHELLA, ROSSI GIUSEPPE, MANUEL BASAGNI,  
LICCARDI TERESA, ESPOSITO GIUSEPPINA, FABRIZIO PANTANI NOTAIO  
L.S..**

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23, comma 5 del D.lgs. 82/2005.

Registrato ad Arezzo il 20 novembre 2007.